Sezione: **Principi e tutela penale** - Le fattispecie incriminatrici – *Reati contro l'ordine pubblico*

Titolo: *Appartenenza ad associazioni massoniche e libertà di riunione*

Autore: ALDO NATALINI

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione
Decisione del 31 maggio 2007, *Grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c-Italia* (Ricorso n° 2670/08)

Parametro convenzionale: Artt. 11 e 14

Parole chiave: libertà di riunione e di associazione, divieto di discriminazione

Cinque anni dopo il precedente caso *Grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie* (req. n° 35972/97), avente ad oggetto una legge della Regione Marche, la Corte europea dei diritti dell'uomo torna ad occuparsi della conformità agli artt. 11 (*Libertà di riunione e associazione*) e 14 (*Divieto di discriminazione*) della Cedu dell'obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni massoniche o, comunque, segrete (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc).

La controversia in esame stavolta ha ad oggetto la legge della Regione Friuli Venezia Giulia (n. 1 del 15 febbraio 2000), che, dettando regole per le nomine nei Consigli di amministrazione di società a partecipazione regionale, negli enti regionali e nei Comitati di nomina regionale, all'art. 55 impone ai candidati nei predetti organismi di dichiarare "la loro eventuale appartenenza a società massoniche o comunque a carattere segreto". L'assenza di dichiarazione è sanzionata con il rigetto della candidatura; la sua presenza implica, invece, non già l'automatica esclusione dalle funzioni pubbliche bensì l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione, che ha il compito di accertare se il legame tra il candidato e la loggia possa, in combinazione con altri fattori, contribuire alla decisione di scartarlo.

L'odierna ricorrente è una associazione italiana di tipo massonico esistente dal 1805, raggruppante molteplici logge ed affiliata alla massoneria universale.

Lamentando la violazione dell'art. 11 in combinato disposto con l'art. 14 Cedu, la ricorrente si duole della sottoposizione al «regime speciale» applicabile alle associazioni segrete, con inevitabili ripercussioni sulla sua immagine, sulla sua reputazione e sulla partecipazione alla vita associativa. In effetti, l'obbligo di dichiarare l'affiliazione a una loggia indurrebbe nel pubblico l'idea che l'adesione alla massoneria sia illegale o che possa influire negativamente sulla carriera; in più, certi affiliati potrebbero essere indotti a porre fine al loro legame con la massoneria per poter «senza macchia» candidarsi agli impieghi regionali o per evitare di essere scartati a prescindere dalle loro qualità professionali.

La Corte, rifacendosi al suindicato precedente (parr. 15-16), ritiene l'associazione in parola «vittima» di una violazione al suo diritto alla libertà di associazione, con conseguente ricaduta dei fatti in questione nell'art. 11 e, per l'effetto, anche dell'art. 14 Cedu, la cui esistenza – precisa – non è indipendente, ma vale unicamente per «il godimento di diritti e libertà» che le altre disposizioni contenute nella Convenzione e nei Protocolli garantiscono.

Nel merito, per quanto concerne la dichiarazione di appartenenza introdotta dalla legge regionale scrutinata i giudici di Strasburgo rimarcano la discriminatorietà della differenza nel trattamento tra i membri della ricorrente e i membri di ogni altra associazione non segreta, il tutto senza che sussista una giustificazione oggettiva e ragionevole.

Secondo la Corte – in via generale – il divieto di nominare a cariche pubbliche gli appartenenti alla massoneria, pur perseguendo fini legittimi di protezione della sicurezza nazionale e di difesa dell'ordine, non è una misura «necessaria in una società democratica», essendo ingiustificato penalizzare una persona per la sua appartenenza, in sé legittima, ad una associazione.

Nel caso di specie, tuttavia, pur non prevedendosi l'esclusione dalla cariche, si realizza una violazione dell'art. 14 Cedu in combinazione con l'art. 11, in quanto non è giustificato richiedere la dichiarazione di appartenenza per le sole associazioni massoniche, così discriminate rispetto a tutte le altre associazioni non segrete, le quali potrebbero anch'esse porre un problema per la sicurezza nazionale e la difesa dell'ordine.

Precedenti

Corte eur. dir. uomo: caso *Grande oriente d'Italia di Palazzo Giustiziani c. Italia* (ricorso n° 35972/97.

Profili di diritto interno

Legge Regione Friuli Venezia Giulia, 15 febbraio 2000, n. 1, recante «Disposizioni in materia di [...] disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici».

Riferimenti bibliografici

G. M. Salerno, *La "chiusura" crea una discriminazione rispetto ad altre associazioni non segrete*, in *Guida al diritto – Comunitario ed internazionale*, 2007, f. 4, pp. 68 ss.

(5.03.2010)